



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/08/2006

=====

ADDI' 03/08/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Rogino	"	RODANO	Giulia	"
CTANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** COMISSIS

ASSENTI: POMPILI - BRACHETTI - COSTA - DI STEFANO - NIERI - RANUCCI - RODANO - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 478

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni".



478 - 3 AGO. 2006 *lll*

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Delega ^{alle Province} di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia- Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni". *Ateneo*

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione;

Visti gli articoli 117, comma 3, e 118 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e, in particolare, l'articolo 51 relativo alle funzioni e ai compiti amministrativi delle province in materia di energia, il quale, alla lettera c) del comma 1, attribuisce a tali enti, conformemente a quanto previsto dal citato d.lgs.112/1998, una generale competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare l'articolo 12, comma 3, in base al quale la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e tutte le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dal soggetto istituzionale delegato dalla Regione stessa;

Ritenuto opportuno specificare, nell'ambito del citato articolo 51 della l.r. 14/1999, che le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003 rientrano nelle competenze delle province quali soggetti istituzionali delegati dalla Regione ai sensi della medesima norma statale;

Ritenuto opportuno, altresì, precisare che restano, comunque, valide le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili rilasciate dalle province, nell'ambito della competenza generale attribuita dall'articolo 51, comma 1, lettera c), nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del d.lgs. 387/2003.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

P. Marrazzo



Visto il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione regionale "Affari giuridici e legislativi" in collegamento con la Direzione regionale "Attività della Presidenza";
VISTA LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Atteso che la presente proposta di deliberazione non soggetta è a concertazione;

All'unanimità

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Delega ^{alle Province} di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia-AR-
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni", formata da n. 3 articoli e da una relazione che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. 478 *lll*
DEL = 3 AGO 2008

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e
successive modificazioni."

P. Maffei
Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Maffei
P. Maffei



gn Baw

ART.1

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)


1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 51 della l.r. 14/1999 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b)".

2. Il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:

"2. E', altresì, delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

- a) la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della l. 10/1991 per:
 - 1) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;
 - 2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;
 - 3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.
- b) il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo."

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzo



su Base

ART. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Restano, comunque, valide le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili rilasciate dalle province, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 51, comma 1, lettera c), nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del d.lgs. 387/2003 e la data di entrata in vigore della presente legge.

P. M. ...
Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo

gm ...




ART. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



RELAZIONE

Il Decreto Legislativo 112/1998 concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" al comma 2 dell'art. 31 prevede:

"Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici."

La successiva legge regionale n. 14/1999 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" al comma 1 dell'art. 51 (funzioni e compiti delle province) prevede:

"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità di quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- d) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991."

Il Decreto Legislativo n. 387/2003 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità." prevede:

- al comma 3 dell'articolo 12 "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione.

Da quanto suesposto si evince che l'attività amministrativa, per quanto attiene la procedura per l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, sulla scorta di quanto previsto all'art. 31 del Decreto Legislativo 112/1998 e all'art. 51 della legge regionale n. 14/1999 è prevista in capo alle Amministrazioni provinciali. Successivamente dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 387/2003, per quanto attiene l'attività

pm
n

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzi




amministrativa relativa all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei soli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili risulta di competenza della regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione.


In considerazione dei principi di continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti, si ritiene opportuno per un'efficiente ed efficace attività amministrativa che la competenza prevista in capo alla regione venga delegata, con apposita norma di rango legislativo, alle Amministrazioni provinciali del Lazio. In tal modo tutta la materia relativa all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia verrà ricompresa nell'ambito dell'attività amministrativa di un unico soggetto istituzionale.

A tal fine si sottopone la presente proposta con la quale sono apportate alla legge regionale n. 14/1999 specifiche modifiche in modo da delegare alle Amministrazioni provinciali la competenza prevista, in capo alla regione, dal comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il Presidente
Pietro Marrazzo



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



u'

RELAZIONE

Il Decreto Legislativo 112/1998 concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" al comma 2 dell'art. 31 prevede:

"Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

- a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici."

La successiva legge regionale n. 14/1999 concernente "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" al comma 1 dell'art. 51 (Funzioni e compiti delle province) prevede:

"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità di quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

- a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- d) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 della l. 10/1991."

Il Decreto Legislativo n. 387/2003 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità." prevede:

- al comma 3 dell'articolo 12 "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione.

Da quanto suesposto si evince che l'attività amministrativa, per quanto attiene la procedura per l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, sulla scorta di quanto previsto all'art. 31 del Decreto Legislativo 112/1998 e all'art. 51 della legge regionale n. 14/1999 è prevista in capo alle Amministrazioni provinciali. Successivamente dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 387/2003, per quanto attiene l'attività

PM
or

amministrativa relativa all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei soli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili risulta di competenza della regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione.

In considerazione dei principi di continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti, si ritiene opportuno per un'efficiente ed efficace attività amministrativa che la competenza prevista in capo alla regione venga delegata, con apposita norma di rango legislativo, alle Amministrazioni provinciali del Lazio. In tal modo tutta la materia relativa all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia verrà ricompresa nell'ambito dell'attività amministrativa di un unico soggetto istituzionale.

A tal fine si sottopone la presente proposta con la quale sono apportate alla legge regionale n. 14/1999 specifiche modifiche in modo da delegare alle Amministrazioni provinciali la competenza prevista, in capo alla regione, dal comma 3 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il Presidente
Pietro Marrazzo

